



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

P R O V I N C I A D I F E R M O

# REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON  
DELIBERA N. 34 DEL 12.11.2020

## **INDICE**

### **Capo I DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 2 SCOPI DEL REGOLAMENTO**

**ART. 3 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

**ART. 4 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

**ART. 5 ORDINANZE**

### **Capo II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI**

**ART. 6 PULIZIA DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI**

**ART. 7 DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI**

**ART. 8 SPIGOLATURE, RASTRELLATURE, RASPOLLATURE**

### **Capo III LIQUAMI ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

**ART. 9 DEFINIZIONE DI LIQUAMI ZOOTECNICI**

**ART. 10 NORME PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI ZOOTECNICI**

**ART. 11 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI ,LORO COLLOCAZIONE E GESTIONE**

**ART. 12 DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

**ART. 13 STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

**ART.14 TRASPORTO DEI LIQUAMI ZOOTENCICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

**ART. 15 SPARGIMENTO DEI LIQUAMI IN VICINANZZA DEI CENTRI ABITATI**

**ART.16 SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO PALABILI**

**Capo IV**  
**PASCOLO E DETENZIONE ANIMALI**

**ART. 17 PASCOLO DEGLI ANIMALI**

**ART. 18 PASCOLO IN ORE NOTTURNE**

**ART. 19 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI PASTORI**

**ART. 20 PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI**

**ART. 21 DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE**

**ART. 22 CANI A GUARDIA DI PROPRIETA' RURALI**

**ART. 23 TUTELA DELL'ATTIVITÀ APISTICA**

**Capo V**  
**SISTEMAZIONI AGRARIE**

**ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE**

**ART. 25 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI**

**Capo VI**  
**FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE**

**ART. 26 TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI)**

**ART. 27 GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI, DI CORSI D'ACQUA PRIVATI MINORI (NATURALI O NO)**

**ART. 28 GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE**

**ART. 29 IRRIGAZIONE**

**ART. 30 BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PLUVIALE**

**Capo VII**  
**SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA**

**ART. 31 SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE**

**ART. 32 CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO**

**ART. 33 ARATURE DI TERRENI ADIACENTI A STRADE, CORSI D'ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCI (FASCE DI RISPETTO).**

**Capo VIII  
MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE**

**ART. 34 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE**

**ART. 35 DELLE STRADE COMUNALI**

**ART. 36 DELLE STRADE VICINALI**

**ART. 37 TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE**

**ART. 38 DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE**

**Capo IX  
SANZIONI**

**ART. 39 DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E LA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**ART. 40 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**

**ART. 41 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

**ART. 42 RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO**

**ART. 43 SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DI RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE**

**ART. 44 SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

**ART. 45 MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA**

**ART. 46 INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA**

**Capo X  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 47 ENTRATA IN VIGORE**

**ART. 48 NORME GENERALI**

## **Capo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico e le aree verdi in ambito urbano.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
3. Sono equiparati agli ambiti anche i terreni ex coltivi contraddistinti da processi di colonizzazione naturale di specie erboree, arbustive e arboree.
4. Il presente regolamento tutela e promuove la difesa degli animali e la custodia degli animali al pascolo.

#### **ART. 2 SCOPI DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio.
2. Il presente Regolamento ha tra l'altro il compito di:
  - a) promuovere presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria modalità corrette di conduzione delle attività agricole e conservazione dei fondi agricoli;
  - b) definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;
  - c) definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle "ripi" e "scarpate", preferendo ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
  - d) garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l'azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto.
  - e) la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, rii ed altre opere per il deflusso delle acque concorrendo alla tutela dei diritti privati e degli animali;
  - f) il corretto utilizzo e la conservazione delle strade e di altri manufatti di pubblico uso.

#### **ART. 3 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi

dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

#### **ART. 4 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

1. Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell'ambito delle competenze del Servizio per il patrimonio, del Servizio Polizia Locale, del Servizio Ambiente e del Servizio Urbanistica secondo le specifiche competenze.
2. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti preposti ai Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada.

#### **ART. 5 ORDINANZE**

1. Le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dai Dirigenti dei Servizi evidenziati all'articolo precedente secondo la specificità dell'intervento che si richiede con il provvedimento ordinatorio.

### **Capo II**

#### **RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI**

#### **ART. 6 PULIZIA DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI**

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Il manto non può raggiungere un'altezza superiore ai 20 cm per la zona urbana e ai 40 cm per la zona extraurbana.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

#### **ART.7 DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI**

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'interdizione dell'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

## **ART. 8 SPIGOLATURE, RASTRELLATURE, RASPOLLATURE**

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

### **Capo III**

## **LIQUAMI ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

### **ART. 9 DEFINIZIONE DI LIQUAMI ZOOTECNICI**

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
  - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
  - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
  - d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

### **ART. 10 NORME PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI ZOOTECNICI**

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.

### **ART. 11 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI, LORO COLLOCAZIONE E GESTIONE**

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti posti possibilmente sottovento, che distino almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti per l'applicazione sia dal punto di vista ambientale che agronomico.

#### **ART. 12 DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

#### **ART. 13 STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato. Le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.

#### **ART. 14 TRASPORTO DEI LIQUAMI ZOOTENCICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

1. Lungo le strade pubbliche o private il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

#### **ART. 15 SPARGIMENTO DEI LIQUAMI IN VICINANZA DEI CENTRI ABITATI**

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

#### **ART. 16 SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO PALABILI**

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola .



**Capo IV**  
**PASCOLO E DETENZIONE ANIMALI**

**ART. 17 PASCOLO DEGLI ANIMALI**

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose o da arrecare intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

**ART. 18 PASCOLO IN ORE NOTTURNE**

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l’attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

**ART. 19 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI PASTORI**

1. I pastori in transito hanno l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l’occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

**ART. 20 PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI**

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come “strade locali”.
2. E’ vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
3. Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le “strade locali”, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

**ART. 21 DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE**

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2. Si fa riferimento in particolare a:

a) tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;

b) rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;

c) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;

d) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili non recintate e frequentate da persone terze o vicine a strade, devono essere custoditi in appositi recinti o assicurati secondo le disposizioni normative vigenti;

## **ART. 22 CANI A GUARDIA DI PROPRIETA' RURALI**

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

## **ART. 23 TUTELA DELL'ATTIVITÀ APISTICA**

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalla legge che regola la materia.
2. Gli apiari debbono essere collocati a non meno di 30 metri dalle strade di qualsiasi genere e non meno di 15 metri dai confini pubblici e privati.
3. Per la collocazione degli apiari su aree private è dovrà essere data formale comunicazione al Sindaco da parte dell'apicoltore, comunicazione corredata da certificato sanitario . La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. Per gli apiari esistenti sul territorio Comunale, alla data dell'approvazione del presente regolamento, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in anni uno.
4. L'installazione di apiari sul terreno di proprietà pubblica è subordinato a rilascio di specifica autorizzazione del Sindaco. La relativa domanda da parte dell'apicoltore dovrà contenere l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e la certificazione sanitaria.
5. Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed alla A.S.L.. Gli attrezzi delle apiare infette devono essere sottoposti alla disinfestazione.

## Capo V SISTEMAZIONI AGRARIE

### ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione, hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei suoi processi vitali, il regolare deflusso delle acque in eccesso, l'adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d'acqua.
2. In generale in base al sistema di gestione colturale adottato, alla natura e distribuzione dei suoli, alle caratteristiche intrinseche delle "terre" (natura delle forme, pendenza, esposizione, clima ecc.) ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme e standard di "condizionalità" introdotte dal Reg. UE 73/09, nonché ai sensi del presente atto che si applica anche al di fuori delle aree soggette al vincolo idrogeologico, deve essere realizzata un'appropriata "sistemazione idraulica agraria" dei terreni. Ciò al fine di garantire la naturale regimazione idrica dei suoli, lo smaltimento delle acque in eccesso e la sicurezza verso fenomeni indesiderati in occasione di andamenti meteorologici tipici o prevedibili. Sono vietate le tombature dei fossi, eccetto gli attraversamenti stradali, le cui sezioni delle tubazioni vanno calcolate da tecnici abilitati in funzione del deflusso idrico del bacino imbrifero.
3. La realizzazione delle "sistemazioni idrauliche agrarie" fa parte delle normali attività di conduzione dei terreni agricoli e l'imprenditore agricolo, come per altre tecniche agronomiche, potrà avvalersi del supporto di tecnici abilitati e delle altre strutture di formazione e assistenza pubbliche o private operanti sul territorio.
4. Le "sistemazioni idrauliche agrarie", sia di pianura che di collina, comprendono opere che si rinnovano annualmente e seguono la gestione delle coltivazioni ed opere più stabili nel tempo da realizzare sugli appezzamenti in funzione della loro omogeneità morfologica, pedologica e gestionale ed in funzione della loro posizione geografica all'interno del bacino idrografico.
5. Di seguito si riporta una sintesi delle opere realizzabili secondo gli allegati tecnici:

a) Solchi acquai temporanei: Si tratta di scoline o fosse livellari, che vengono realizzate nella fase di impianto di singole colture, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento (forma, pendenza, suoli, gestione, ecc.) ed hanno il compito di intercettare il deflusso superficiale dell'acqua piovana, rallentare il ruscellamento e favorire l'assorbimento. I solchi acquai temporanei devono essere eliminati con le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina o per l'impianto di nuove colture e tracciati di nuovo a protezione del successivo ciclo di produzione.

b) Fasce inerbite: Si tratta di un intervento complementare ed integrativo all'esecuzione dei solchi acquai con il medesimo scopo di rallentare il ruscellamento dell'acqua e favorire il massimo assorbimento. Applicabile in appezzamenti a lieve pendenza dove è possibile eseguire le lavorazioni e le altre operazioni colturali in linea trasversale alla massima pendenza.

c) "Strade fosso": Sono necessarie per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza. Le "strade fosso" assumono il carattere di opera specifica delle sistemazioni in collina ed in particolare del "Rittochino avanzato", soprattutto quando quest'ultimo deve essere necessariamente adottato su terreni ad elevata acclività

(superiore al 20%) con lavorazioni che avvengono secondo le linee di massima pendenza. La strada fosso in questo caso, oltre a svolgere la stessa funzione dei solchi acquai o dei fossi livellari, consente la diversificazione culturale del versante attraverso la possibilità di accesso delle macchine e permette di intervenire sulla lunghezza dei campi, determinante per il contenimento del rischio di erosione idrica dei suoli.

d) *Fossi collettori*: Sono fossi adeguatamente dimensionati e realizzati lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso ed hanno il compito di allontanare il prima possibile le acque in eccesso ed evitare di fare entrare in contatto le acque superficiali con quelle profonde. I fossi collettori devono avere una conformazione più stabile nel tempo, data la loro funzione e considerato che in queste linee si determina un maggiore tasso di erosione: in queste specifiche situazioni andranno adottati sistemi di ritenzione del trasporto solido, secondo le indicazioni riportate negli schemi allegati. Possono fungere da collettori anche fossi naturali privati o demaniali che fanno parte del reticolo idrografico minore.

e) *Drenaggi sotterranei e rippature profonde*: Sono sistemi di captazione delle acque sotterranee, mediante realizzazione di trincee di scavo ed inserimento di materiale arido drenante (es.: pietrisco). Sono opere che non fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie vere e proprie e servono di ausilio in aree circoscritte per evitare ristagni sotterranei stagionali o più frequenti nel tempo.

6. Per i pascoli e pratipascoli, valgono, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dalle norme e standard di “Condizionalità”.
7. In appezzamenti utilizzati come frutteti e vigneti e solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell’interfilare per almeno otto mesi all’anno, vale, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dal vigente regolamento sulla “Condizionalità”.
8. Per gli arboreti da legno di nuovo impianto andrà sempre preferito l’inerbimento degli interfilari nel rispetto di indirizzi di agricoltura sostenibile dettate dalla PAC.
9. Nei casi di eventi meteorici non eccezionali eventuali danni a manufatti o a proprietà altrui causati dalla mancata messa in atto delle indicazioni suggerite, fatte salve la inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente. Si considera eccezionale un evento meteorico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o che è stato classificato tale nel rapporto di evento redatto dalla Protezione civile.

## **ART. 25 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI**

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da “frane attive” individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali.
2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l’infiltrazione delle acque nel “sottosuolo” che di seguito si indicano:
  - a) a monte e all’esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
  - b) all’interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti (preferibilmente con la creazione di prati inerbiti) o, preferibilmente, rivestiti con

legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti. Sono vietate le tombinature dei fossi eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo idraulico.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

## **Capo VI**

### **FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE**

#### **ART. 26 TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI)**

1. Sono proibiti ogni alterazione, occupazione e scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia salvo il permesso dell'Autorità competente.
3. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
4. I proprietari o conduttori del fondo ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile.
8. Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici per gli alberi di alto fusto e almeno m 5 per gli alberi da frutto. Nella fascia di 10 metri è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
9. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

10. Da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, da cui derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui ai punti precedenti e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale.

#### **ART. 27 GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI, DI CORSI D'ACQUA PRIVATI MINORI (NATURALI O NO)**

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati (naturali o no), o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l'autorizzazione dell'Ente competente.
5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

#### **ART. 28 GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE**

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
2. Qualora per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato nominato a cura e spese del richiedente, non sono possibili soluzioni alternative e che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.
3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.
4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 e nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999.
6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc., saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.

7. E' vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti sole se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.
8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

## **ART. 29 IRRIGAZIONE**

1. I proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche possono usare, per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che le acque cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli per la circolazione stradale.
2. E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.
3. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
4. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
5. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
6. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

## **ART. 30 BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PLUVIALE**

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente comunicata al Comune .
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
  - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
  - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

**Capo VII**  
**SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA**

**ART. 31 SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE**

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito sia veicolare che pedonale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:
  - a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
  - b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.
3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.
4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente e alla altitudine e comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.
5. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.
6. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.
7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Corpo di Polizia Locale e l'Ente proprietario della strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche.
8. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.
9. All'interno del centro abitato, nel rispetto delle distanze di cui al punto precedente è consentita esclusivamente la piantumazione di alberi con radici a "fittone" al fine di non arrecare danni alla sede stradale come definita all'Art.3 del D.Lgs. 285/1992 ed agli immobili.

**ART. 32 CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO**

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale.
2. Si elencano alcune tecniche di più frequente impiego:
  - a. Inerbimento
  - b. Vimate
  - c. Palificate
  - d. Palizzate
  - e. Fossi rivestiti in legname e pietrame.



### **ART. 33 ARATURE DI TERRENI ADIACENTI A STRADE, CORSI D'ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCHI (FASCE DI RISPETTO).**

1. In accordo con le indicazioni di cui ai precedenti artt. 24 e 27;
  - a. in corrispondenza di strade a mezza costa, o comunque disposte su versanti che sul lato monte assumono una pendenza uguale o superiore al 5%, va sempre previsto un "bordo del campo", di larghezza minima di 2,5 metri misurata dal ciglio della strada o dalla sommità della scarpata di monte (quando quest'ultima è presente) da mantenere inerbito, nel quale sono vietate le arature. Al limite superiore del "bordo del campo" andrà sempre previsto un fosso di scolo di altezza minima di 0,5 metri (rif.: solchi acquai temporanei dell'art. 24) che andrà collegato ai punti di collettamento delle acque meteoriche (tombini o altri sistemi di attraversamento stradale): in queste specifiche situazioni andranno adottati sistemi di ritenzione del trasporto solido, per i quali viene allegato schema esplicativo (o altri sistemi di ritenzione da concordare con l'Amministrazione Comunale);
  - b. in corrispondenza di strade a mezza costa, o comunque disposte su versanti che sul lato valle assumono una pendenza uguale o superiore al 5%, va sempre previsto un "bordo del campo", di larghezza minima di 1,5 metri misurata dal ciglio della strada o dal piede della scarpata a valle (quando quest'ultima è presente) da mantenere inerbito, nel quale sono vietate le arature. Al limite del "bordo del campo" andrà sempre previsto un fosso di scolo di altezza minima di 0,5 metri (rif.: solchi acquai temporanei dell'art. 24) che andrà collegato ai punti di deflusso delle acque meteoriche;
  - c. in corrispondenza di strade in pianura va sempre previsto un "bordo del campo", di larghezza minima di 1,5 metri misurata dal ciglio della strada da mantenere inerbito, nel quale sono vietate le arature. Al limite del "bordo del campo" andrà sempre previsto un fosso di scolo di altezza minima di 0,5 metri (rif.: solchi acquai temporanei dell'art. 24) che andrà collegato ai punti di collettamento delle acque meteoriche (tombini o altri sistemi di attraversamento stradale) o a sistemi di deflusso.

Le disposizioni di cui alle lettere a,b e c si applicano a tutte le strade presenti sul territorio comunale.

In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. I frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici, in una "fascia di rispetto" larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, non potranno realizzare piantagioni di alberi e siepi nè movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di Condizionalità a tutela della qualità delle acque.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 (corsi d'acqua) delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle fasce di rispetto ai corsi d'acqua misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura profonda (superiore a cm 50).
4. Nel caso di strade o di fossi privati il "bordo del campo" di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00.
5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate nel rispetto della migliori tecniche agronomiche mantenendo nel tempo lo stesso livello di campagna.
7. Nelle "fasce di rispetto" di valle le arature dovranno essere fatte mantenendo lo stesso livello di campagna.

8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire la loro destrutturazione a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonchè ingombri della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o dei fossi a seguito di caduta massi o di altri materiali sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori di fondi nei limiti di loro spettanza dovranno evitare comportamenti che possano innescare i predetti fenomeni indesiderati.
9. E' vietato a proprietari (o conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

## **Capo VIII**

### **MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE**

#### **ART. 34 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE**

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade pubbliche e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. Nel caso di avvenuta occupazione della sede stradale con i materiali di cui sopra i proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo il possesso, sono tenuti a rimuoverli per tutto il tratto scorrente lungo le rispettive proprietà così come sono pure tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che si collegano ai fossi o alle cunette laterali.

#### **ART. 35 DELLE STRADE COMUNALI**

1. Le strade "comunali" saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e defluire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di far defluire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto" questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati e dell'Ente titolare della strada ognuno nell'ambito delle proprie competenze legate alla proprietà .

#### **ART. 36 DELLE STRADE VICINALI**

1. Le strade vicinali pubbliche dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. In tali casi la manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell'Ente proprietario della strada.
2. Le strade vicinali private, ancorché di uso pubblico, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. In tali casi la manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati proprietari della strada.

### **ART. 37 TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE**

1. Nel territorio rurale del Comune e lungo piste o percorsi secondari, quali mulattiere, sentieri, piste forestali è vietato lo svolgimento di gare motoristiche fuoristrada.
2. Dal divieto di cui al comma 1 sono escluse le aree appositamente autorizzate dal Comune per l'attività motoristica fuoristrada.

### **ART. 38 DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE**

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o sporcare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agrosilvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

## **Capo IX SANZIONI**

### **ART. 39 DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E LA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80 a € 500.
2. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

### **ART. 40 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

### **ART. 41 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 160 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **ART. 42 RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Responsabile del Servizio di Polizia Locale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Servizio di Polizia Locale scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

#### **ART. 43 SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DI RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista i Responsabili dei Settori Polizia Locale, Lavori Pubblici ed Ambiente, secondo le rispettive competenze, possono ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

#### **ART. 44 SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

1. Per il contravventore, in possesso di una concessione e/o di altri provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune, è disposta la sospensione degli stessi nei seguenti casi:
  - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
  - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente articolo fino al momento del loro adempimento.
2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

#### **ART. 45 MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA**

1. La sanzione accessoria, nei casi ove sia necessario un intervento urgente ed immediato, può anche essere irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria. La sanzione accessoria in tali casi deve essere adempiuta immediatamente. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro quindici giorni. Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi. L'esecuzione avviene sotto il

controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

#### **ART. 46 INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA**

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate ai sensi dei precedenti articoli, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l'ulteriore sanzione da € 80,00 a € 500,00 fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato.

### **Capo X**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 47 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti disponibile nel sito del Comune di Sant'Elpidio a Mare all'indirizzo [www.santelpidioamare.it](http://www.santelpidioamare.it).

#### **ART. 48 NORME GENERALI**

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice civile e ad ogni altra norma legislativa in materia